



diritti che potrebbero competere all'Istituto per l'inosservanza dell'obbligo del precavviso.

Il Comitato invia al Consiglio con parere favorevole.

11°) - Rescissione del contratto d'impiego e collocamento in rendita d'invalidità del 1° commesso sig. Roberto Di Lorenzo.

Il Direttore Generale premesso che:

il 1° Commesso sig. Roberto Di Lorenzo è assente dall'ufficio per malattia dal 16 gennaio 1946 e, pertanto, a norma dell'art. 25 del Contratto Collettivo di Lavoro è stato collocato in aspettativa per motivi di salute dalla predetta data al 15 luglio 1946 con diritto alla intera retribuzione, dal 16 luglio al 15 dicembre 1946 con diritto ai  $\frac{2}{3}$  dello stipendio e dal 16 dicembre stesso anno senza diritto a retribuzione;

l'art. 41 - comma B - del contratto collettivo di Lavoro prevede la facoltà dell'Istituto di rescindere il contratto d'impiego del personale "quando" per menomate condizioni fisiche o intellettuali, il lavoratore non sia in grado, a giudizio dei medici dell'Istituto, di esercitare convenientemente le sue funzioni;

in tal caso deve essere corrisposta al lavoratore la rendita vitalizia temporanea d'invalidità prevista dall'art. 44. del contratto stesso (rendita che esige "quan-